



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Procedure Concorsuali

DECRETO ex art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019

Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti

esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti;

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento sulla base delle sommarie allegazioni in atti, fatta salva ovviamente la possibilità dei creditori di diversamente argomentare al riguardo;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 67 e ss. D.lgs. 14/2019 (codice della crisi), e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 70 D.lgs. cit.;

ritenuto, infine, che parte debitrice abbia documentato con la comparsa del 02.12.2025 l'esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da un terzo per l'acquisto dell'immobile di Rivara (To) [REDACTED] n. 21 al prezzo di euro 80.000,00 con termine per il rogito al 30.04.2026 (doc. 01) e che tale atto di alienazione sia riconducibile, con ogni evidenza, ad un atto di straordinaria amministrazione, soggetto a regolare assenso da parte del Tribunale involgendo l'alienazione del cespite principale di cui all'attivo della procedura,

ritenuto che non sia possibile per il Giudice, in pendenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII ancora da sottoporre al voto dei creditori e della coeva procedura di liquidazione controllata instaurata dal creditore



precedente pendente e proseguibile in caso di non omologa del piano, legittimare sin d'ora l'alienazione del cespite sopra indicato (l'immobile sito in di Rivara (To) [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rivara al F. 5 part. 176 sub 107, F 5, part. 176, sub 4, F. 5, part. 176 sub. 108) e ciò perché di fatto -così procedendo- si anticiperebbero troppo gli effetti che seguirebbero da una sostanziale omologa dell'accordo ex art. 67 CCII senza attendere le tempistiche di voto (con evidente elusione dell'istituto a base consensuale), peraltro in caso di alienazione del cespite muterebbe irrimediabilmente l'attivo della procedura di liquidazione controllata che potrebbe eventualmente seguire in caso di mancata omologa dell'accordo (in assenza di contraddittorio con il creditore principale e senza, peraltro, una perizia di stima che valuti la congruità dell'offerta);

-ritenuto, ad ogni buon conto, che nulla vieterebbe alle parti ovvero alla promissaria acquirente ([REDACTED]) e alla promittente venditrice (nella specie la debitrice [REDACTED]) di posticipare le date del rogito finale, all'esito del voto dei creditori dell'accordo ex art. 67 CCII e ciò tenuto conto, peraltro, che in caso di contratto preliminare (fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta presentata) l'OCC ovvero il liquidatore potrebbe subentrare nell'accordo richiamato il disposto di cui agli artt. 172 e 173 CCII (applicabili analogicamente anche nelle procedure di liquidazione controllata)

DISPONE

che la proposta di piano e la relativa attestazione dell'OCC siano pubblicati nella apposita area del sito web del Tribunale www.tribunaleivrea.it e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

DISPONE

Altresì che:

- a) ricevuta la comunicazione di cui sopra, ciascun creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co. III del CCII;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti



delle comunicazioni ai creditori ed eventuali osservazioni, e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

FA DIVIETO

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti.

Ivrea, lì 02/03/2026

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

